

**DELIBERA N. 59/23/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA COMUNITA'  
DELLA VAL DI NON DI CLES PER LA VIOLAZIONE DELLA  
DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL'ART. 49 DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 marzo 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”, il quale, riordinando le disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ribadisce all’art. 49, ed anche sotto il profilo delle sanzioni di competenza dell’Autorità (*cfr.* art.67), quanto contenuto nell’art.41 del decreto n. 177, facendo obbligo alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici anche economici di riservare, sul totale delle spese destinate all’acquisto di spazi su mezzi di comunicazione di massa, una quota almeno pari al 50% a favore di giornali quotidiani e periodici e di almeno il 15% all’emittenza privata televisiva e radiofonica locale;

VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2009 recante “*Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l’acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai*



*sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 4 novembre 2009, n. 257, sulla quale il Consiglio ha reso il proprio parere nella seduta del 14 settembre 2009;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTA la delibera n. 4/16/CONS, del 14 gennaio 2016, recante "*Nuove modalità per la comunicazione all'Autorità delle spese pubblicitarie delle AA.PP. e degli enti pubblici di cui all'art. 41, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Approvazione di un nuovo modello telematico e differimento del termine di presentazione delle comunicazioni*";

VISTA la delibera n. 59/17/CONS dell'8 febbraio 2017, recante "*Termine di presentazione delle comunicazioni all'Autorità delle spese pubblicitarie delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all'articolo 41, comma 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177*";

VISTI gli esiti dell'attività di monitoraggio svolta d'ufficio da questa Autorità sulle comunicazioni delle spese destinate dalle Amministrazioni ed Enti pubblici all'acquisto di spazi pubblicitari su mezzi di comunicazione di massa per fini di comunicazione istituzionale;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Nel corso dell'attività di vigilanza svolta d'ufficio da questa Autorità sulle comunicazioni delle spese destinate dalle Amministrazioni ed Enti pubblici all'acquisto di spazi pubblicitari su mezzi di comunicazione di massa per fini di comunicazione istituzionale è stato rilevato che la Comunità della Val di Non di Cles, con riferimento



all'esercizio finanziario 2021, ha destinato all'acquisto di spazi pubblicitari su mezzi di comunicazione di massa gli importi e le quote percentuali di seguito indicate:

- a quotidiani e periodici l'importo di euro: 14.030,00, pari al 95,04 % del totale delle spese pubblicitarie (euro: 14.762,00);

- all'emittenza privata televisiva e radiofonica locale un importo di euro: 732,00, pari al 4,96 % del predetto totale delle spese pubblicitarie;

- ad altri mezzi di comunicazione un importo di euro: 0,00, pari allo 0,00 % del suindicato totale delle spese pubblicitarie;

Con provvedimento CONT. 14/22/DSM N°PROC.2825/FB del 5 dicembre 2022, notificato in pari data alla Comunità della Val di Non di Cles, la Direzione servizi media dell'Autorità ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla stessa, la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 49, comma 1, d.lgs. 208/21, relativamente alla mancata riserva, rispetto al totale delle spese pubblicitarie sostenute nell'esercizio finanziario 2021, delle quote da destinarsi all'emittenza privata televisiva e radiofonica locale, previste nella misura di almeno il 15%.

## **2. Deduzioni della società**

La Comunità della Val di Non di Cles, a seguito della notifica del citato atto di contestazione, con nota prot. n. 12233 del 30 dicembre 2022 (prot. AGCOM n. 366160 del 30 dicembre 2022) ha rappresentato quanto segue:

- l'amministrazione della Comunità della Val di Non, provvedeva alla diffusione delle informazioni riguardanti le attività istituzionali attraverso la redazione, la stampa e la distribuzione a tutti i residenti nel territorio di un proprio periodico semestrale ma, per ragioni di carattere economico e di semplificazione, ha poi deciso di sospendere la pubblicazione garantendo in ogni caso l'informazione sulle attività istituzionali attraverso canali alternativi. Nell'individuazione di tali canali l'Ente ha tenuto conto sia del principio stabilito dalla vigente normativa in materia, intesa a garantire, nell'acquisto di spazi pubblicitari su mezzi di comunicazione di massa, una ripartizione tra giornali quotidiani e periodici da un lato ed emittenza privata televisiva e radiofonica locale dall'altro, sia degli obiettivi di risparmio e di semplificazione prefissati. Considerate pertanto le limitate dimensioni e l'ambito territoriale in cui agisce ove, per ovvie ragioni, non sono presenti molti soggetti che operano nel settore dell'editoria e dell'emittenza televisiva e radiofonica, ha proceduto all'acquisto, a fini di comunicazione istituzionale, di appositi spazi sul mensile denominato "*Il Melo*", unico periodico stampato in Val di Non e distribuito gratuitamente in modo capillare a tutti i residenti ed altresì all'acquisto di spazi sull'emittente radiofonica "*Radio Anaunia*", la quale, pur essendo l'unica emittente radiofonica presente sul territorio della Val di Non, garantisce una diffusione e copertura estesa a tutto il territorio delle province di Trento e di Bolzano. La scelta di due operatori strettamente legati al territorio locale deriva dal fatto che la Comunità della Val di Non, eroga servizi esclusivamente nei confronti dei cittadini residenti nel proprio ambito territoriale (ad es. il servizio di raccolta rifiuti, i servizi socio-assistenziali ed il servizio di ristorazione scolastica) e pertanto le modalità



di comunicazione individuate sono risultate adatte a soddisfare le esigenze di carattere divulgativo inerenti alle attività svolte dall'Ente;

- con specifico riferimento all'anno 2021 ed al relativo esercizio finanziario si osserva che, a seguito dell'acquisizione di idoneo preventivo di spesa, come disciplinato dalla vigente normativa provinciale in materia di attività contrattuale, l'amministrazione ha provveduto a conferire due incarichi al periodico mensile "Il Melo" con deliberazione commissariale n. 49 dell'8 aprile 2021 e con determinazione del responsabile del Servizio istruzione n. 546 dell'8 novembre 2021 per un importo totale di euro 14.030,00 ed altresì a conferire un incarico all'emittente radiofonica locale "Radio Anaunia" con deliberazione commissariale n. 50 dell'8 aprile 2021 per un totale di euro 732,00 quale corrispettivo per la "divulgazione senza limiti di comunicati, di iniziative e manifestazioni, di comunicati di pubblico interesse, di comunicati di utilità sociale e di ogni altro tipo di comunicato inerente l'attività svolta". In proposito si evidenzia come il mancato rispetto delle quote percentuali previste dall'art. 49, comma 1, non sia la conseguenza di una specifica volontà dell'Amministrazione, bensì della mera accettazione dell'entità degli importi autonomamente proposti dai soggetti incaricati, determinati sui prezzi di mercato correnti e sulla tipologia delle prestazioni offerte. L'Amministrazione, del resto, per assicurare il rispetto della percentuale prevista per l'acquisto di spazi a favore dell'emittenza televisiva e radiofonica locale avrebbe avuto due sole soluzioni: o riconoscere all'emittente radiofonica "Radio Anaunia" un importo superiore a quello proposto, oppure conferire un ulteriore incarico ad un'altra emittente. La prima soluzione non è stata presa in considerazione per il fatto che a fronte dell'importo corrisposto, "Radio Anaunia" ha offerto la divulgazione in misura illimitata di comunicati a fini istituzionali e pertanto il riconoscimento di un importo superiore a quello pagato avrebbe comportato l'attribuzione di un corrispettivo incongruo, illogico e fuori mercato, con la conseguente possibilità di dar luogo a responsabilità amministrativo-contabile a carico dell'Amministrazione. Parimenti la seconda soluzione non è stata percorsa per la semplice ragione che non avrebbe avuto senso affidare un ulteriore incarico ad altra emittente, essendo già garantita una copertura delle divulgazioni a carattere illimitato per l'intero anno. La scelta operata dall'Amministrazione trova pertanto il proprio fondamento esclusivamente nella ragione di non incorrere in eventuali profili di responsabilità per danno erariale;

- si assicura l'impegno da parte dell'Amministrazione a garantire per il futuro il corretto equilibrio delle percentuali delle somme impegnate a carico del bilancio di ciascun esercizio finanziario tra giornali quotidiani e periodici ed emittenti televisive e radiofoniche locali nelle misure previste dall'art. 49, comma 1, del d.lgs. 208/21, anticipando che già nell'anno 2022, da una verifica effettuata, risultano rispettate le quote delle somme impegnate a carico del bilancio di competenza e che le medesime saranno comunicate, come di consueto, all'Autorità nel corso del 2023 con le modalità e le tempistiche stabilite.

Con successiva nota prot. n. 1291 dell'8 febbraio 2023 (prot. AGCOM n. 35321 dell'8 febbraio 2023) la Comunità della Val di Non di Cles ha integrato gli scritti difensivi precisando quanto segue:



- da un attento riesame delle inserzioni pubblicate sul periodico *"Il Melo"*, emerge come la finalità delle stesse sia, non tanto quella di promuovere e pubblicizzare l'attività istituzionale dell'Ente, quanto piuttosto quella di fornire delle informazioni e/o comunicazioni di servizio o di pubblica utilità. Pur essendo tali comunicazioni e/o informazioni oggetto di pubblicazione anche sul sito istituzionale dell'Ente, si è ritenuto opportuno fare ricorso all'ulteriore strumento della pubblicazione su un periodico locale per consentire di raggiungere in modo capillare tutti i potenziali fruitori dei servizi di pubblico interesse erogati dall'ente in regime di privativa ed in particolar modo la popolazione più anziana che, notoriamente, riscontra maggiore difficoltà nell'utilizzo degli strumenti informatici;

- come può dedursi dall'esame delle dodici inserzioni mensili pubblicate sul periodico *"Il Melo"* nel corso del 2021, trasmesse in copia e riguardanti alcuni servizi socio-assistenziali forniti dall'Ente (ad es. l'attivazione della c.d. *"Stanza degli abbracci"*, per consentire ai familiari degli ospiti di poter riprendere il contatto con i loro cari durante il periodo pandemico, finanziamenti destinati ad alcuni Comuni della Val di Non per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di mobilità sostenibile, servizio attivato nel corso dell'emergenza Covid-19 consistente nella consegna della spesa o dei farmaci a domicilio, informazioni in tema di lavori socialmente utili, ovvero sulle diverse opportunità lavorative per persone disoccupate ecc.), dieci di esse hanno rivestito uno scopo esclusivamente di informazione e/o di comunicazione di servizio o di pubblica utilità, dovendosi conseguentemente escludere che rientrino nella tipologia e nella casistica di cui all'art. 49, comma 1, del d. lgs. n. 208/21 nonché della direttiva adottata con il DPCM 28 settembre 2009. Analogo discorso, viceversa, non si può effettuare per le restanti due inserzioni, relative ai mesi di gennaio ed agosto 2021, le quali contengono, in particolare, una evidente forma di pubblicità inerente ai risultati ottenuti dalla Comunità della Val di Non sulle percentuali di raccolta dei rifiuti differenziati;

- in ragione delle considerazioni e delle argomentazioni svolte è necessario rideterminare in modo proporzionale le somme effettivamente impegnate a carico del bilancio dell'Ente nel 2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del d. lgs. n. 208/21. In base a tale calcolo le somme complessivamente impegnate nel 2021 e che correttamente avrebbero dovuto costituire oggetto di comunicazione all'Autorità ammonterebbero complessivamente ad euro 3.578,66, di cui euro 2.846,66 per le pubblicazioni sui quotidiani e periodici locali (euro 2.236,66 per le inserzioni dei mesi di gennaio ed agosto per l'incarico conferito con deliberazione commissariale n. 49 dell'8 aprile 2021 oltre a euro 610,00 per l'ulteriore incarico conferito con determinazione n. 546 dell'8 novembre 2021) ed euro 732,00 per l'emittenza radiofonica locale (incarico conferito all'emittente *"Radio Anaunia"* con deliberazione commissariale n. 50 dell'8 aprile 2021). Risultano conseguentemente rispettate le proporzioni richieste dalla normativa in vigore, la quale prevede almeno il 50% a favore di giornali e quotidiani periodici (nel caso di specie 79,55%) ed almeno il 15% a favore della emittenza televisiva o radiofonica locale (nel caso di specie il 20,45%).



### 3. Valutazioni dell'Autorità

Nel merito non si ritiene di poter accogliere le argomentazioni difensive addotte dalla Comunità della Val di Non di Cles nella citata nota del 30 dicembre 2022 e nella successiva nota integrativa dell'8 febbraio 2023 in quanto dall'analisi della documentazione trasmessa e versata in atti si rileva che l'importo complessivo delle spese effettuate dal suddetto Ente a fini di pubblicità risulta corrispondente a quello indicato nella dichiarazione trasmessa all'AGCOM. Al riguardo si osserva infatti quanto segue:

- l'acquisto di spazi informativo/redazionali sulla rivista locale *"Il Melo"* e la relativa spesa sono stati deliberati con atto n. 49 del 2021 dal Commissario nominato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1616 in data 16.10.2020 nell'esercizio delle funzioni spettanti al Comitato esecutivo, con il preciso scopo di *"diffondere la comunicazione istituzionale della Comunità della Val di Non attraverso una pubblicazione a cadenza mensile che garantisca una diffusione capillare in tutti i Comuni del territorio"*;

- con Determinazione n. 546/IST dd dell'8.11.2021 il Responsabile del Servizio Istruzione ha incrementato l'incarico conferito con la citata deliberazione n. 49 del 2021 alla rivista *"Il Melo"* al fine di acquisire ulteriori spazi informativo/redazionali per la *"promozione di manifestazioni culturali realizzate dalla Comunità della Val di Non"*, ciò anche *"al fine di adempiere ai propri doveri di comunicazione e di trasparenza ed allo scopo di rendere concreto l'esercizio del diritto dei cittadini, singoli e associati, alla partecipazione democratica ed al libero accesso a tutte le informazioni attinenti alla vita amministrativa dell'Ente"*;

- con Atto n. 50 dell'8 aprile 2021 il suddetto Commissario ha deliberato di affidare alla emittente radiofonica locale *"Radio Anaunia"*, la realizzazione, senza limite di numero, di annunci radiofonici inerenti a iniziative e manifestazioni, a comunicati di pubblico interesse, a comunicati di utilità sociale e ad ogni altro tipo di comunicato inerente all'attività svolta dalla Comunità della Val di Non per *"assicurare un'ideale pubblicità alla propria attività amministrativa"* oltre che per *"una migliore conoscenza da parte dell'intera collettività degli atti adottati, dei servizi erogati e delle iniziative intraprese"*;

- se da un lato l'esame delle inserzioni mensili pubblicate sul periodico *"Il Melo"* nel corso del 2021 trasmesse dalla Comunità della Val di Non ed acquisite agli atti, induce a confermare che la finalità perseguita non è tanto quella di promuovere l'attività istituzionale dell'Ente, quanto piuttosto quella di fornire ai residenti sul territorio informazioni e/o comunicazioni di servizio o di pubblica utilità, dall'altro non si può trascurare la circostanza che la direttiva adottata con il DPCM 28 settembre 2009 precisa con estrema chiarezza che le spese destinate per l'acquisto di spazi pubblicitari per fini di comunicazione istituzionale, sono quelle relative alle somme impegnate per l'acquisto, a titolo oneroso, di qualunque spazio atto a veicolare avvisi o messaggi attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa, rivolto alla generalità dei cittadini, allo scopo, tra l'altro, di *"illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione"* (si confronti ad es.



l'articolo sulle riduzioni applicabili in tema di tariffa di igiene ambientale e sulle condizioni per poterne usufruire, pubblicato nel mese di ottobre 2021), *favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza* (ad es. le informazioni sul progetto denominato "KI-AMA", per sostenere l'accompagnamento a visite mediche per le persone sole e maggiormente in difficoltà pubblicate nel dicembre 2021) ed altresì *promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale* (ad es. informazioni sui finanziamenti destinati ad alcuni Comuni della Val di Non per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di mobilità sostenibile, con breve descrizione dei progetti di competenza di ciascun Comune pubblicate a febbraio 2021). Né a tal proposito si può sostenere che le somme impegnate nel corso dell'anno 2021 dalla Comunità della Val di Non per l'acquisto di spazi per comunicazione istituzionale riguardino forme di pubblicità espressamente sottratte agli obblighi di riserva ai sensi della citata direttiva adottata con il DPCM 28 settembre 2009 ("*spese pubblicitarie connesse a forme di pubblicità obbligatoria (...), spese per l'acquisto di spazi a seguito di provvedimenti amministrativi emanati per ragioni di necessità ed urgenza, oneri relativi alla produzione degli strumenti pubblicitari (...), spese sostenute per la produzione e l'edizione di testate giornalistiche registrate a norma di legge, spese per convegni o eventi, quelle effettuate a titolo di sponsorizzazione e quelle relative a partecipazione a fiere, mercati e mostre*");

- riguardo all'eccezione di buona fede sollevata dalla Comunità della Val di Non ed alla giustificazione per la quale la stessa si sarebbe vista costretta a percorrere la strada intrapresa non trovandosi una valida ragione per affidare ulteriori onerosi incarichi ad altri operatori della comunicazione se non quello di assicurare il rispetto delle percentuali previste dall'art. 49 del d. lgs. n. 208/21 incorrendo in una spesa incongrua ed illogica, si osserva che la circostanza evidenziata non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito che ne deriva. Considerata, infatti, la natura obiettiva dell'illecito commesso, ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dall'Ente a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla condotta contestata: ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, in tema di sanzioni amministrative è infatti necessaria e, al tempo stesso, sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa. In altre parole, la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa; la fattispecie dell'errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 689 del 1981 ricorre solo quando esso risulti, di fatto, inevitabile, ossia quando si riscontri il verificarsi di un accadimento estraneo all'agente atto a generare in questi la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore - (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09



gennaio 2008 n. 228). Tali circostanze non sono ravvisabili nel caso in esame ove l'Ente avrebbe potuto evitare il verificarsi della violazione contestata operando una diversa valutazione nell'individuazione degli operatori e delle somme da destinare all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, accorgimento che, del resto, la Comunità della Val di Non ha assicurato di aver adottato nell'anno 2022 per il quale risulterebbero rispettate le percentuali previste dall'art. 49 del d.lgs. 208/21. In conclusione, nella fattispecie in esame non risulta dimostrata in atti un'ipotesi di impossibilità oggettiva derivante da un accadimento estraneo alla condotta della Comunità della Val di Non, tale da costituire un impedimento per l'Ente ad adempiere l'obbligo in esame e ad esimerlo dalla responsabilità per il mancato rispetto dello stesso;

RILEVATO che tutte le somme impegnate nel corso dell'anno 2021 dalla Comunità della Val di Non di Cles per l'acquisto di spazi per comunicazione istituzionale riguardano forme di pubblicità soggette agli obblighi di riserva a favore di giornali quotidiani e periodici e dell'emittenza privata televisiva e radiofonica locale di cui all'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 208/21, come specificamente indicato nella citata direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2009;

RITENUTO di confermare quanto rilevato nell'atto di contestazione CONT.14/22/DSM N°PROC.2825/FB del 5 dicembre 2022 in merito alla violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 208/21 da parte della Comunità della Val di Non di Cles, per la mancata riserva, rispetto al totale delle spese pubblicitarie sostenute nell'esercizio finanziario 2021, delle quote da destinarsi all'emittenza privata televisiva e radiofonica locale, previste nella misura di almeno il 15% a fronte della percentuale pari al 4,96% effettivamente destinata dal citato Ente;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) a euro 51.646,00 (cinquantunomilaseicentoquarantasei/00), ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lett. *o*) e comma 2 lett. *f*) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari ad euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

La condotta tenuta della Comunità della Val di Non di Cles deve ritenersi di lieve gravità, considerato che la violazione, per l'anno sottoposto a verifica (2021), è limitata alla quota d'obbligo relativa all'emittenza privata televisiva e radiofonica locale, per una somma pari a circa 1.700,00 euro e non ha interessato in alcun modo quella in favore di quotidiani e periodici, che risulta ampiamente soddisfatta;



**B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

L'Ente non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

**C. Personalità dell'agente**

La Comunità della Val di Non di Cles per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

**D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che la sanzione corrispondente al minimo edittale risulti congrua rispetto alle capacità economico-finanziarie di un Organismo pubblico di limitata dimensione territoriale e sufficientemente afflittiva per l'Ente, tenuto conto anche dell'esiguità dell'ulteriore spesa pubblicitaria di circa 1.700,00 euro che quest'ultimo avrebbe dovuto sostenere ai fini del puntuale rispetto della quota prevista dalla legge;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

**ORDINA**

alla Comunità della Val di Non di Cles, con sede legale in Cles (TN), via C.A. Pilati n.17, di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 208/21;

**INGIUNGE**

al citato Ente di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 59/23/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.



Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 59/23/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 30 marzo 2023

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba